

REP. n. 219  
PROT. n. 58199  
(21/19/2019)



## CONVENZIONE TRA IL NETWORK INTERNAZIONALE DI CENTRI PER L'ASTROFISICA RELATIVISTICA (ICRANET) E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Premesso che le Università sono il Centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- premesso che dal 1985 opera, presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", il Consorzio Internazionale di Astrofisica Relativistica (ICRA) di cui sono membri l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", lo Space Telescope Institute di Baltimora (U.S.A.); lo International Center for Theoretical Physics (ICTP) di Trieste; la Third World Academy of Sciences (TWAS) di Trieste; la Specola Vaticana di Castelgandolfo (Città del Vaticano); la Stanford University di Stanford, California (U.S.A.); la Washington University di Seattle (U.S.A.); la Università di Hofei (Repubblica Popolare di Cina);

- premesso che l'ICRA ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto ministeriale 22 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1992, registro n. 12 Università e ricerca, foglio n, 256;

- premesso che l'ICRANet, ai sensi della legge n. 31 del 10 febbraio 2005 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2005, è un Ente di ricerca avente personalità giuridica di diritto pubblico internazionale, i cui membri fondatori, oltre alla Repubblica di Armenia, alla Repubblica Italiana ed allo Stato Città del Vaticano, sono le università di Arizona e di Stanford negli USA e l'ICRA in Italia, e che in data 12 settembre 2005 la Repubblica del Brasile è stata accettata come membro dell'ICRANet;

- premesso che l'ICRANet, ai sensi degli artt. 1 e 3 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale nel campo dell'astrofisica relativistica e dello studio delle interazioni fisiche fondamentali, con applicazioni in osservazioni ed esperimenti sviluppati nello spazio, sulla Terra ed in laboratori sotterranei, e di promuovere altresì lo sviluppo tecnologico e le cooperazioni ed interscambi in tali settori con realtà scientifiche nazionali ed internazionali;

- premesso che l'ICRANet, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, svolge altresì attività di formazione nelle discipline di interesse, provvedendo alla organizzazione e gestione di scuole di dottorato e di ricerca post-dottorale, di seminari, convegni ed ulteriori attività di supporto didattico e divulgativo;



- premesso che l'ICRANet, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, prevede lo sviluppo di nuovi livelli di comunicazione elettronica tra i Centri di Ricerca, nonché la cooperazione scientifica e il trasferimento tecnologico verso l'industria;
- premesso che l'ICRANet cofinanzia il Dottorato Internazionale di Astrofisica Relativistica (IRAP-PhD), cui partecipano Albert Einstein Institute – Potsdam, Freie Universität Berlin, Observatoire de la Côte d'Azur, Tartu Observatory, Università di Ferrara, Università di Roma "La Sapienza", Università di Stoccolma, Université de Nice-Sophia-Antipolis, Université de Savoie ed il cui Statuto è stato sottoscritto dai rispettivi Rettori;
- considerato che le attività dell'Università degli Studi dell'Aquila nel campo dell'astrofisica relativistica, della fisica astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche;
- riconosciuto, da parte dell'Università e dell'ICRANet, l'interesse della presenza di una Sezione ICRANet nell'ambito del Dipartimento, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'ICRANet, e di favorire il loro coordinamento con le attività del Dipartimento;
- tenuto conto che l'ICRANet si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
- ritenuta di interesse per l'Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo dell'astrofisica relativistica, della fisica astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessarie all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito con il contributo dell'ICRANet per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, la Sede di Pescara, e le sedi associate presso la Città del Vaticano, la Repubblica di Armenia, la Repubblica del Brasile e le Università di Arizona e Stanford negli USA;
- tenuto conto che l'ICRANet intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo ai dottorati di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso il sostegno ai corsi di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni;

TRA



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DE L'AQUILA



ICRANet

l'Università degli Studi dell'Aquila con sede in L'Aquila, Via Giovanni Di Vincenzo 16/B, 67100, Codice fiscale: 01021630668, Partita IVA: 01021630668, in persona del Rettore, Prof. Edoardo Alesse (d'ora innanzi denominata Università)

E

Il Network Internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica (nel seguito detto "ICRANet") in persona del suo Direttore, prof. Remo Ruffini, nato a La Brigue (Francia) il 17.05.1942, a ciò autorizzato con delibera del Comitato di Direzione in data 23.05.2006,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1

1.1 - L'Università ospita la locale Sezione dell'ICRANet (nel seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche con le modalità previste dalla presente convenzione.

#### ART. 2

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda il Dipartimento, al proprio Direttore e per quanto riguarda l'ICRANet, al proprio Direttore.

#### ART. 3

3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'ICRANet, sentito il Direttore del Dipartimento in linea con la disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore dell'ICRANet.

#### ART. 4

4.1 - Il Direttore dell'ICRANet comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'ICRANet che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'ICRANet con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DE L'AQUILA



ICRANet

## ART. 5

5.1 - L'ICRANet, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col proprio Direttore e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri servizi tecnici locali e nazionali ed internazionali.

5.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

5.3 - I servizi tecnici e le attrezzature scientifiche e tecniche dell'ICRANet messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1,

5.4 - I servizi tecnici e le attrezzature scientifiche e tecniche, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'ICRANet sono indicati nell'Allegato n. 2.

5.5 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

5.6 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'ICRANet ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative, non si prescinderà, comunque, dall'assenso del Consiglio di Dipartimento.

5.7 - Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti assegnati in uso all'ICRANet, restano a carico dell'Università, mentre sono a carico dell'ICRANet le spese per l'adeguamento funzionale dei locali messi a disposizione, previa autorizzazione dell'Università.

Gli obblighi relativi ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore dell'ICRANet con la richiesta del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 242/96, art. 3, comma 12 ed eventuali successive modificazioni).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante Accordi specifici.

5.8 - L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, può consentire all'ICRANet di effettuare, previo assenso formale del Direttore del Dipartimento, eventualmente anche a spese dell'ICRANet, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DE L'AQUILA



ICRANet

L'ICRANet è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alta fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

## ART. 6

6.1 – L'ICRANet si impegna a versare al Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche:

- a) un contributo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale o internazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex legge n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- b) un contributo annuo per il cofinanziamento, in misura non superiore al 50%, degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 L. n. 240/10 (nel seguito detti: assegni di ricerca) di durata non superiore a tre anni che l'Università delibera annualmente in settori di interesse ICRANet.

6.2 – I contributi di cui al presente articolo non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'ICRANet.

## ART. 7

7.1 – L'importo del contributo di cui al precedente art. 6.1, lett. e b), è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'ICRANet e comunicato dal Direttore dell'ICRANet al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca.

7.2 – Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'ICRANet o detratti dall'importo da versare nell'anno successivo, a scelta dell'ICRANet medesimo.

7.3 – L'ICRANet assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza della presente Convenzione.

7.4 – Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'ICRANet, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.



## ART. 8

8.1 – L'Università prende atto che l'ICRANet svolge i propri programmi utilizzando personale proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'ICRANet

8.2 – La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, è trasmessa, ove previsto, dal Direttore dell'ICRANet al Direttore del Dipartimento.

8.3 – L'Università permette l'accesso alla sede Universitaria del personale ICRANet e del personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'ICRANet con le stesse regole in vigore per il personale di altri enti.

## ART. 9

9.1 – Considerato che i programmi di ricerca dell'ICRANet possono essere di grande interesse per l'attività didattica svolta nel Dipartimento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario afferente al Dipartimento stesso, e dell'attività didattica afferente al Dipartimento, l'ICRANet potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento ICRANet.

9.2 – L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

9.3 – L'ICRANet prevede che il proprio personale, e il personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'ICRANet, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, dal D.Lgs. n. 19/99 e dal D.Lgs. n. 381/99, e successive modificazioni ed integrazioni.

9.4 – Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale ICRANet e personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'ICRANet a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Direttore dell'ICRANet e con il consenso dell'interessato.

9.5 – Il personale di ricerca dell'ICRANet, e il personale dipendente da altri Enti comandato o distaccato presso l'ICRANet, nell'ambito della propria attività Istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può altresì far parte dei



consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca, in accordo con il regolamento vigente presso l'Università.

Gli Statuti universitari determinano le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

L'Università e l'ICRANet possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore,

9.6 – I professori e ricercatori dell'Università possono essere distaccati presso l'ICRANet per svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione del consiglio di dipartimento di appartenenza. Durante il periodo di distacco il personale universitario:

- adempie ai doveri didattici e accademici secondo quanto stabilito dall'Università;
- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'Università;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante; applicando a tal fine le corrispondenze fra professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario e le corrispondenti categorie previste dalle Nazioni Unite che sono state adottate dall'ICRANet;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.

Il personale di ricerca dell'ICRANet può essere distaccato presso il Dipartimento per svolgere, per periodi predeterminati, attività di ricerca non istituzionale ma di interesse dell'ICRANet, previa accettazione della struttura ospitante e autorizzazione dell'ICRANet cui afferisce. Durante il periodo di distacco il personale dell'ICRANet:

- conserva lo stato giuridico, il trattamento economico e il diritto alle progressioni di carriera dell'ICRANet;
- è tenuto al rispetto delle normative vigenti nella struttura ospitante, applicando a tal fine le corrispondenze tra le categorie previdenziali delle Nazioni Unite che sono state adottate dall'ICRANet e quelle di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario;
- è ammesso ad usufruire di fondi di ricerca della struttura ospitante ed a partecipare ai suoi progetti di ricerca e attività di trasferimento tecnologico;
- può assumere responsabilità organizzative e di coordinamento di attività di ricerca presso la struttura ospitante.



## ART. 10

10.1 - L'ICRANet individua nel suo Direttore il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 626/94, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel Direttore del Dipartimento. I datori di lavoro dell'Università e dell'ICRANet, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi.

10.2 – Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

10.3 – Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'ICRANet, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore dell'ICRANet, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'ICRANet assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

10.4 – Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore dell'ICRANet concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio, la redazione dei piani di emergenza, l'effettuazione di visite periodiche congiunte dei luoghi di lavoro, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, primo soccorso, della gestione dei rifiuti, etc.).

## ART. 11

11.1 - L'ICRANet e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.





## ART. 12

12.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Direttore dell'ICRANet e da un terzo membro nominato di comune accordo.

## ART. 13

13.1 - La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

## ART. 14

14.1 - Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione qualora intervengano fatti o provvedimenti che mutino le condizioni concordate e rendano impossibile la realizzazione delle attività previste.

## ART. 15

15.1 - La presente Convenzione è redatta in triplice originale e sarà sottoposta a registrazione, solo in caso d'uso, a cura della Parte interessata.



  
Prof. Edoardo Alesse

Magnifico Rettore  
Università degli Studi dell'Aquila



Prof. Remo Ruffini

Direttore  
ICRANet



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DE L'AQUILA



### **Allegato n. 1**

Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'ICRANet  
messi a disposizione del Dipartimento

- a) Accesso alle reti informatiche gestite dall'ICRANet
- b) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali ed internazionali dell'ICRANet

### **Allegato n. 2**

Attrezzature scientifiche e tecniche Servizi tecnici Arredi ed Impianti del Dipartimento  
messi a disposizione dell'ICRANet

- a) Arredi dei locali messi a disposizione dell'ICRANet
- b) Magazzino
- c) Fotocopiatrici
- d) Accesso alle reti informatiche